

Armi per TELENARCOSI

In un quadro normativo poco chiaro, cerchiamo di ricostruire una disciplina assai vaga per l'acquisto, il trasporto e l'impiego dei fucili per telenarcosi, sempre più usati nel campo della gestione venatoria

GIACOMO NICOLUCCI


La telenarcosi, il cui fulcro è imperniato sull'uso di particolarissime siringhe contenenti le dosi di narcotico da somministrare ad animali per scopi zootecnici, di gestione faunistica, di pubblica sicurezza e quant'altro, può essere effettuata principalmente avvalendosi di aste, cerbottane, fucili funzionanti a gas compresso o con munizioni a salve. La disciplina dell'acquisto, detenzione e impiego di tali strumenti è abbandonata nel vago dal legislatore. Nella l. 110/1975, si legge, infatti, che deve essere rilasciata apposita licenza del questore per le "cartucce che lanciano sostanze e strumenti narcotizzanti destinate a fini scientifici e di zoofilia". È un assurdo: le "cartucce che lanciano sostanze e strumenti narcotizzanti" non esistono. Nel dubbio, la ormai scomparsa "Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi", ha classificato tutti i fucili per telenarcosi come "armi comuni da sparo".

Le cerbottane e le "aste" rimangono nel lim-

bo, ma per l'uso cui sono destinate anche queste potrebbero avere attitudine a recare offesa alla persona, ma rientrerebbero nelle cosiddette "armi improprie", come ad esempio i fucili per la pesca subacquea, il cui porto è vietato e punito se non coperto da un "giustificato motivo".

Come si deve fare, dunque, per stare in regola? Chiariamo, innanzitutto, che la menzionata licenza del questore non serve a nulla, men che mai per comperare i dardi per telenarcosi, per detenerli od usarli, posto che non sono "cartucce" in senso proprio, ma oggetti inerti.

Avendo a che fare con "armi comuni da sparo", e semplificando di molto la complessa (e, sovente, poco chiara) normativa, salvo che gli strumenti per telenarcosi non siano tra le ar-





mi in dotazione a corpi o forze di polizia, occorre possedere necessariamente - per l'acquisto, la detenzione, il trasporto e il porto (e quindi l'impiego) - una licenza del questore per il porto di armi lunghe da fuoco ex art. 42 Tulps.

Precisando che i principali titoli che consentono l'acquisto, la detenzione, il trasporto ed il porto delle armi comuni, da caccia o sportive sono tre: il "nulla osta" (che serve solo per l'acquisto e si esaurisce con il compimento di questo), il "porto per uso sportivo" (ancora chiamato "per uso di tiro a volo"), per "difesa personale" o per "uso di caccia", diremmo che con il semplice nulla osta possono essere soltanto acquistati e detenuti, ma non trasportati o portati. Tolto questo, tutti e gli altri tre titoli consentono il "trasporto" dei fucili per telenarcosi, purché scarichi ed in custodia. Ma allorché debbano essere impiegati, è difficile dire che gli stessi possano servire per difesa personale a mezzo armi lunghe o che attengano ad una disciplina sportiva esercitabile in poligoni pubblici (sezioni di Tiro a segno nazionale) o privati. Rimane, non senza forzature, l'unico titolo adeguatamente legittimante che è il porto di fucile "ad uso di caccia", che consente il "porto" (e non solo il trasporto, quindi l'uso, quale arma carica e libera da custodia, pronta per l'impiego), forzandosi il concetto di gestione faunistica implicito nella rubrica legislativa della l. 157/1992 e, in parte, passim, in diverse disposizioni del testo normativo citato.

Ovviamente, in quanto armi, vanno denunciate di detenzione (e custodite secondo apposite cautele speculari al reato di cui all'art. 20 bis l. 110/1975) presso «l'ufficio locale di pubblica sicurezza o, quando questo manchi, al locale comando dell'Arma dei carabinieri».

In mancanza di specifiche disposizioni legislative e finché il Banco di prova (che si è sostituito alla Commissione dopo la soppressione del Catalogo) non "declassificherà" i fucili lanciasiringhe dalla categoria delle armi comuni da sparo, questa appare l'unica idonea soluzione per non incappare in gravi responsabilità penali (con ogni ulteriore conseguenza per eventuali sinistri).

Come corollario, non trattandosi di esercizio venatorio in senso stretto, scontato che dovrà essere pagata la tassa di concessione governativa per la validità annuale del titolo, non sembra peregrina la maggior sicurezza di possedere anche la polizza assicurativa obbligatoria ai sensi dell'art. 12 comma 8 l. 157/1992. Inutili gli altri adempimenti (tesserino venatorio, pagamenti di iscrizioni ad Atc o Ca o di imposte regionali). ■

